



COMUNE DI RIETI

IV SETTORE
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.75 del 19/11/2010

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.....	1
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI.....	4
ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO E FINALITÀ.....	4
ARTICOLO 2 – PRINCIPI GENERALI DI GESTIONE DEI RIFIUTI.....	4
ARTICOLO 3 – PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI.....	5
ARTICOLO 4 – RECUPERO DEI RIFIUTI	5
ARTICOLO 5 - DEFINIZIONI	5
ARTICOLO 6 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.....	7
ARTICOLO 7 - ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI	7
ARTICOLO 8 – COMPETENZE DEL COMUNE.....	8
ARTICOLO 9 - ONERI DEI PRODUTTORI E DEI DETENTORI.....	9
ARTICOLO 10 – NORME GENERALI PER L’UTENZA E DIVIETI.....	9
ARTICOLO 11 – FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO	9
TITOLO II: GESTIONE DEL SERVIZIO	9
ARTICOLO 12 – PRINCIPI FONDAMENTALI	9
ARTICOLO 13 – GESTIONE DEL SERVIZIO	10
TITOLO III – ECOGESTIONE.....	10
ARTICOLO 14- ADEMPIMENTI TECNICI.....	10
TITOLO IV – CONFERIMENTO DEI RIFIUTI.....	11
ARTICOLO 15- CRITERI ORGANIZZATIVI PER I SERVIZI DI RACCOLTA	11
ARTICOLO 16 – ISOLE ECOLOGICHE	11
ARTICOLO 17 – SISTEMA DI RACCOLTA “PORTA A PORTA”	11
ARTICOLO 18 – MODALITÀ DI CONFERIMENTO	12
ARTICOLO 19 - CONTENITORI PER LA RACCOLTA	13
ARTICOLO 20 – POSIZIONAMENTO DEI CONTENITORI	14
ARTICOLO 21 – PULIZIA E MANUTENZIONE DEI CONTENITORI.....	14
ARTICOLO 22 – CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE (ECOCENTRO).....	14
ARTICOLO 23 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE FRAZIONI CARTACEE.....	15
ARTICOLO 24 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO	15
ARTICOLO 25 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA PLASTICA E DELLE LATTINE.....	15
ARTICOLO 26 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE VERDE.....	15
ARTICOLO 27 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA	16
ARTICOLO 28 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE PILE	16
ARTICOLO 29 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI MEDICINALI SCADUTI.....	17
ARTICOLO 30 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE RESIDUA.....	17
ARTICOLO 31 – RIFIUTI INGOMBRANTI	17
ARTICOLO 32 - ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE E CONFERIMENTI SEPARATI	17

ARTICOLO 33 - RIFIUTI ELETTRICI ED ELETTRONICI.....	17
ARTICOLO 34 - RIFIUTI INERTI.....	18
ARTICOLO 35 - RIFIUTI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ CIMITERIALE.....	18
ARTICOLO 36 – RACCOLTA DIFFERENZIATA STRADALE.....	18
ARTICOLO 37 - OPERAZIONI DI RACCOLTA.....	18
ARTICOLO 38 - TRASPORTO.....	19
ARTICOLO 39 - ATTIVITÀ NON CONTINUATIVE	19
ARTICOLO 40 - PESATA DEI RIFIUTI URBANI.....	19
TITOLO V: SERVIZI DI SPAZZAMENTO ED IGIENE DEL SUOLO	19
ARTICOLO 41 - CRITERI ORGANIZZATIVI PER I SERVIZI DI SPAZZAMENTO	19
ARTICOLO 42 - ABBANDONO DEI RIFIUTI E RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI	20
ARTICOLO 43 - OBBLIGHI E DIVIETI DEGLI UTENTI PER LA PULIZIA E L'IGIENE DEL SUOLO	20
ARTICOLO 44 - CONTENITORI PORTARIFIUTI.....	21
ARTICOLO 45 – VOLANTINAGGIO.....	21
ARTICOLO 46 – MERCATI	21
ARTICOLO 47 - MANIFESTAZIONI TEMPORANEE ED EVENTI.....	22
ARTICOLO 48 - SPETTACOLI VIAGGIANTI	22
ARTICOLO 49 - CONFERIMENTI E RACCOLTA DEI RIFIUTI ANIMALI.....	22
ARTICOLO 50 - CARICO, SCARICO MERCI E MATERIALI ED AFFISSIONE MANIFESTI	23
ARTICOLO 51 - CANTIERI SU AREE PUBBLICHE E PRIVATE	23
ARTICOLO 52 - TERRENI NON UTILIZZATI.....	23
ARTICOLO 53 - SCARICO ABUSIVO, INTERVENTI D'URGENZA, ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI.....	23
ARTICOLO 54 – SCARICO ABUSIVO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E/O TOSSICO NOCIVI E BONIFICHE DEI SITI INQUINATI	23
TITOLO VI: DISPOSIZIONI FINALI.....	24
ARTICOLO 55 – INFORMAZIONE.....	24
ARTICOLO 56 – ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE E STAKEHOLDERS – AMBITI DI COLLABORAZIONE	24
ARTICOLO 57 – CONTROLLO DEL CORRETTO CONFERIMENTO DEI RIFIUTI	24
ARTICOLO 58 - VIGILANZA.....	24
ARTICOLO 59 - INIZIATIVE E INTERVENTI RELATIVI AI SERVIZI NEI CONFRONTI DEI DISABILI.....	25
ARTICOLO 60 - AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI	25
ARTICOLO 61 - OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DI ALTRE DISPOSIZIONI.....	25
ARTICOLO 62 - SISTEMA SANZIONATORIO.....	25

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione dei rifiuti nel territorio del Comune di Rieti, ai sensi dell'art.198 co. 2 del D.Lgs. 152/2006 (“Codice dell’Ambiente”) e s.m.i. e dell’art. 7 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., conformemente ai documenti di programmazione regionali e provinciali di settore. Il presente Regolamento è integrativo del vigente Regolamento comunale di igiene.

2. L’Amministrazione con il presente regolamento intende regolamentare in via provvisoria la gestione dei rifiuti urbani per motivi igienico-sanitari e di sicurezza pubblica in attesa dell’approvazione, da parte della Regione Lazio, del Regolamento.

3. Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità stabilisce:

- a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità di conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi per il raggiungimento degli obiettivi definiti anche dalla normativa regionale in materia;
- d) le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumazione di cui all’art. 184 co. 2 lett. f) del D.Lgs. 152/2006;
- e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme del conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- g) l’assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all’art. 195, comma 2 lettera e) e ferme restando le disposizioni di cui all’art. 184 comma 2 lett. c) e d) del D.Lgs. 152/2006;
- h) determinare le sanzioni amministrative da applicare in caso di mancato rispetto delle norme riportate nel presente regolamento, ferme restando le sanzioni già previste nella vigente legislazione.
- i) individuare le modalità più sicure ed efficaci per garantire i seguenti fattori:
 - I. continuità e regolarità nell'erogazione del servizio;
 - II. completezza e accessibilità dell'informazione dell'utente;
 - III. termine massimo di risposta ai reclami;
 - IV. sicurezza degli impianti;
 - V. rumorosità dei mezzi impiegati;
 - VI. numero del personale addetto;
 - VII. conformazione urbanistica e orografica delle zone interessate dal servizio;
 - VIII. caratteristiche delle zone industriali e artigiane;
 - IX. densità media della popolazione;
 - X. densità media di uffici e servizi;
 - XI. altri in corrispondenza delle caratteristiche peculiari del Comune.

3. Con l’indicazione degli standard di cui al comma precedente vanno identificati anche i metodi per la comparazione tra obiettivi e risultati e gli indici per la loro verifica.

3. Per la verifica dei risultati e della gestione complessiva del servizio il Comune usufruisce del servizio di controllo interno previsto dall’art. 147 del D. Lgs. n. 267/2000.

4. Gli standard possono essere aggiornati ogni anno, con scadenze determinate, anche sulla base delle indicazioni contenute in specifica relazione predisposta dal Responsabile del Servizio.

Articolo 2 – Principi generali di gestione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani disciplinata dal presente regolamento:

- costituisce attività di pubblico interesse;
- deve assicurare un’elevata protezione dell’ambiente e controlli efficaci;
- deve essere condotta senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente e, in particolare:
 - a) senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo e per la fauna e la flora;

- b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- c) senza danneggiare il paesaggio e siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
- d) senza incrementare le condizioni di inquinamento atmosferico;
- privilegia modalità che favoriscano la riduzione della produzione dei rifiuti, il reimpiego, il riciclaggio ed il recupero di materia, nonché la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti;
- si conforma ai principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti;
- rispetta i principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Articolo 3 – Prevenzione della produzione dei rifiuti

1. Le autorità competenti adottano, ciascuna nell'ambito delle proprie attribuzioni e con il concorso del Gestore del servizio, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:

- a) lo sviluppo di tecnologie pulite, in particolare quelle che consentono un maggiore risparmio di risorse naturali;
- b) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di ecoaudit, sistemi di gestione ambientale certificati, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo, il miglior utilizzo delle risorse e una riduzione della produzione dei rifiuti;
- c) la messa a punto tecnica e l'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso od il loro smaltimento, ad incrementare la quantità, il volume e la pericolosità dei rifiuti ed i rischi di inquinamento;
- d) lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti destinati ad essere recuperati o smaltiti;
- e) la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
- f) la promozione di accordi, contratti di programma, intese, finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti, anche relativamente alle destinazioni di prodotti o beni a forme di reimpiego prima della loro dismissione.

Articolo 4 – Recupero dei rifiuti

1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti urbani Il Comune di Rieti si impegna a favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:

- a) il riutilizzo, il reimpiego ed il riciclaggio;
- b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dai rifiuti;
- c) l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego di materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi.

2. Il riutilizzo, il riciclo o ogni azione diretta ad ottenere dai rifiuti materia prima secondaria sono adottate con priorità rispetto all'utilizzo dei rifiuti come fonte di energia.

3. È prevista la possibilità di stipulare accordi o contratti di programma con soggetti economici interessati, con particolare riferimento al reimpiego di materie prime secondarie e di prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata.

4. È inoltre prevista la possibilità di stipulare protocolli di intesa con associazioni ambientaliste, di tutela dei consumatori, e dei soggetti privati o associazioni di categoria, al fine di sviluppare e divulgare obiettivi e modalità disciplinate dal presente regolamento.

Articolo 5 - Definizioni

1. Fermo restando quanto stabilito dalla normativa vigente, ai fini dell'applicazione del presente Regolamento per gestione di rifiuti urbani sono fissate le seguenti definizioni:

- a) **RIFIUTO**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.
- b) **PRODUTTORE**: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti.
- c) **DETENTORE**: il produttore dei rifiuti (persona fisica o giuridica) o il soggetto che li detiene.
- d) **GESTIONE**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura.

e) **CONFERIMENTO**: le operazioni e modalità attraverso cui i rifiuti vengono trasferiti dai luoghi di produzione ai dispositivi e attrezzature di raccolta, ovvero consegnati a trasportatore debitamente autorizzato.

f) **RACCOLTA**: le operazioni di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto.

g) **RACCOLTA DIFFERENZIATA**: la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero.

h) **SMALTIMENTO**: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste dall'Allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006.

i) **RECUPERO**: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006.

j) **STOCCAGGIO** 11: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'Allegato C alla medesima parte quarta.

k) **DEPOSITO TEMPORANEO**: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti alle condizioni di cui all'art.183 lettera m) del D.Lgs. 152/2006.

l) **TRASPORTO**: le operazioni di movimentazione dei rifiuti.

m) **TRATTAMENTO**: le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione dei rifiuti.

n) **SMALTIMENTO FINALE**: il deposito finale in appositi impianti sul suolo o nel suolo dei rifiuti (le operazioni previste nell'Allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006).

o) **BONIFICA**: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area ai sensi del D.M. 471/99 e s.m. e i.

p) **FRAZIONE UMIDA**: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani.

q) **FRAZIONE SECCA**: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico.

r) **FRAZIONE VERDE**: derivati dalla potatura degli alberi, ramaglie e sfalci dell'erba.

s) **COMPOST DA RIFIUTI**: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definire contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e in particolare a definirne i gradi di qualità.

t) **GESTORE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI**: l'impresa che effettua il servizio di gestione dei rifiuti, prodotti anche da terzi, e di bonifica dei siti inquinati ricorrendo, coordinandole, anche ad altre imprese, in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento di singole parti del servizio medesimo. L'impresa che intende svolgere l'attività di gestione di rifiuti e di bonifica dei siti deve essere iscritta nelle categorie di intermediazione dei rifiuti e bonifica dei siti dell'albo di cui all'art. 212 nonché nella categoria delle opere generali di bonifica e protezione ambientale stabilite dall'allegato A annesso al regolamento di cui al D.P.R. n. 34 del 25/01/2000.

u) **GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI**: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione di rifiuti, ivi compresa l'attività di spezzamento delle strade.

v) **SPAZZAMENTO**: le operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche compresi i giardini ed i parchi, sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei fiumi.

w) **CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DEI RIFIUTI (ECOCENTRO)**: area, debitamente attrezzata con contenitori idonei per la gran parte dei materiali della raccolta differenziata, destinata al conferimento ed al raggruppamento delle frazioni di rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi ed assimilati, ad integrazione e completamento dei servizi di raccolta e trasporto presenti sul territorio, accessibile all'utenza, in orari stabiliti ed alla presenza del personale addetto.

x) **CONTRATTO DI SERVIZIO**: il contratto stipulato con il Gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Articolo 6 - Classificazione dei rifiuti

Ai fini del presente Regolamento i rifiuti sono classificati ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 152/2006, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

1. Sono rifiuti urbani:

- i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198 co. 2 let. g) del D.Lgs. 152/2006;
- i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
- i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

2. Sono rifiuti speciali:

- rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- i rifiuti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 186 del D.Lgs. 152/200621;
- i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 185, co. 1, let. i) del D.Lgs. 152/2006;
- i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- i rifiuti da lavorazioni commerciali;
- i rifiuti da attività di servizio;
- i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti;
- i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- il combustibile derivato da rifiuti;
- i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani

3. Sono rifiuti pericolosi:

I rifiuti non domestici indicati espressamente come tali con apposito asterisco nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, sulla base degli allegati G, H e I alla medesima parte quarta.

Articolo 7 - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi

1. Il Comune, ai sensi delle attuali normative nazionali e regionali conserva il potere di assimilare i rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani, con idonea deliberazione consiliare.

2. Fino all'emanazione dei criteri quali - quantitativi di assimilazione da parte dello Stato, come previsto dal D.Lgs. 152/2006, si utilizzeranno i criteri tecnici qui riportati.

3. L'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani viene disposta in base ai seguenti criteri qualitativi e quantitativi:

- criteri contenuti nel punto 1.1 dell'allegato alla Delibera del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 (recante "Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti");
- principi di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza della gestione dei rifiuti urbani a livello di ambito territoriale ottimale (ATO);
- pieno sfruttamento delle capacità tecnico-operative degli impianti e dei beni strumentali appartenenti al Comune e/o al gestore, con conseguente massimizzazione degli investimenti pubblici e riduzione degli impatti ambientali derivanti dalla circolazione degli automezzi e dalla realizzazione di impianti di gestione rifiuti.

4. Conformemente ai predetti criteri, debbono intendersi assimilati ai rifiuti urbani, limitatamente ai sottoindicati quantitativi massimi giornalieri (espressi in kg/g), i seguenti rifiuti speciali non pericolosi:

Tipologia Quantitativo massimo

Tipologia	Quantitativo massimo	Kg/giorno
Imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili)	500	
Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metalli, latte e lattine e simili)	500	
Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta; cellophane; termoretraibili	500	
Cassette, pallets		500
Frammenti e manufatti di vimini e Sughero		30
Paglia e prodotti di paglia		500
Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura non trattati		500
Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile	30	
Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta, non contaminati	500	
Feltri e tessuti non tessuti		30
Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non liquidi, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, preferibilmente non inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione frutta ed ortaggi, caseina, sanse esauste e simili	500	
Scarti ferrosi in genere	500	
Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili		30
Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili)		500
Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e simili	30	
Cavi e materiale elettrico in genere purché:		500

- abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati al titolo 1.1.1. della D. I. 27/7/1984;

- il loro recupero e/o smaltimento in impianti dedicati o in discarica per rifiuti speciali non pericolosi non dia luogo ad emissioni, ad effluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o dell'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento, nel medesimo impianto o nel medesimo tipo di impianto, di rifiuti urbani;

- non siano contaminati da sostanze o preparati classificati pericolosi ai sensi della normativa vigente in materia di etichettature, non figurino come rifiuti speciali pericolosi nell'elenco europeo dei rifiuti con il simbolo * e non siano contaminati da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani.

5. Salvo quanto stabilito dal presente Regolamento, i rifiuti speciali assimilati agli urbani sono da intendersi classificati, a tutti gli effetti, come rifiuti urbani e ad essi va attribuito un codice compreso nei capitoli 20 o 15 del Catalogo Europeo dei Rifiuti.

Articolo 8 – Competenze del Comune

1. Il Comune concorre nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. 152/2006.

2. Il Comune concorre a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con il presente regolamento che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito

adottati ai sensi dell'art. 201 co. 3 del D.Lgs. 152/2006, persegue gli obiettivi di cui all'art. 2 ("Oggetto del Regolamento e finalità").

3. Il Comune è inoltre tenuto ad esprimere il proprio parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati, rilasciati dalla Regione.

4. Il Comune può istituire, nelle forme previste dal D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

Articolo 9 - Oneri dei produttori e dei detentori

1. Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore (cfr. art. 188 del D.Lgs. 152/2006) che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento, nonché dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.

2. Il produttore o detentore di rifiuti speciale assolve i propri obblighi secondo le seguenti modalità:

a) auto smaltimento;

b) conferimento a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;

c) conferimento al Gestore del servizio pubblico di raccolta rifiuti, previa apposita convenzione ai sensi di legge.

3. La responsabilità del detentore per recupero o smaltimento dei rifiuti viene esclusa in caso di conferimento dei rifiuti:

a) al servizio pubblico di raccolta;

b) a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/2006, controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario. Per spedizioni transfrontaliere tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla Regione.

4. La responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa nei casi contemplati dal comma 4, articolo 188 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Articolo 10 – Norme generali per l'utenza e divieti

1. L'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

2. E' vietato l'abbandono o il deposito di ogni genere di rifiuto urbano all'esterno degli appositi contenitori.

3. E' vietato il conferimento di liquidi di ogni genere nei contenitori.

4. È altresì vietata l'immissione dei rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

5. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 255 e 256 del D.Lgs. 152/2006 chiunque viola i divieti di cui al presente articolo è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o di colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti predisposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

Articolo 11 – Finanziamento del Servizio

1. In attesa che venga istituita la tariffa di cui all'art. 238 del D. Lgs. n. 152/2006, il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani continua ad essere finanziato secondo il vigente regime di prelievo (TARSU o tariffa ex art. 49 D. Lgs. n. 22/1997).

TITOLO II: GESTIONE DEL SERVIZIO

Articolo 12 – principi fondamentali

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani si conforma ai seguenti principi:

a) essere ispirato al principio di uguaglianza del diritto dei cittadini;

b) garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;

c) ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;

d) garantire una erogazione continua, regolare e senza interruzioni;

e) garantire la partecipazione e l'accesso dei cittadini alla prestazione del servizio ai sensi degli artt. e 10 del D.Lgs. 267/2000.

Articolo 13 – Gestione del servizio

1. I soggetti affidatari dell'intero o di parte del servizio devono essere enti o imprese specializzate alla gestione dei rifiuti ed iscritte all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti ai quali è fatto obbligo del rispetto dei principi fondamentali e degli standard fissati dal presente Regolamento.

2. Ogni rapporto tra il Comune e il Gestore del servizio è regolato da specifico Contratto di Servizio.

3. Il Gestore del servizio deve fornire all'Ufficio Ambiente, con cadenza almeno trimestrale, i dati relativi all'andamento del servizio di raccolta dei rifiuti.

4. Il Gestore del servizio dovrà predisporre un programma di intervento che preveda l'attuazione di servizi specifici di raccolta dei rifiuti e di spazzamento finalizzati alla salvaguardia dell'immagine turistica del Comune.

5. Il Gestore del servizio è tenuto a comunicare all'Amministrazione, fatti salvi gli interventi urgenti disposti per la tutela dell'igiene pubblica, le eventuali proposte di variazioni delle modalità di esecuzione del servizio almeno 60 giorni prima della data prevista per l'attivazione.

6. Gli operatori ed il personale del Soggetto Gestore destinato al Servizio rivestono la qualifica di incaricato di Pubblico Servizio.

TITOLO III – ECOGESTIONE

Articolo 14- Adempimenti Tecnici

1. L'Ufficio Ambiente, o altro soggetto incaricato dal Comune nel quadro della gestione integrata, provvederà ad effettuare un sopralluogo in tutti gli insediamenti produttivi di titolarità del Comune finalizzato al rilevamento della totalità delle problematiche esistenti ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 ed elaborerà i dettami finalizzati alla corretta ecogestione dei rifiuti prodotti dal Comune.

2. L'elaborato stilato in conseguenza del comma precedente, in completa osservanza delle disposizioni del D. Lgs. n. 152/2006, dovrà contenere:

a) la corretta individuazione - sito per sito - dell'intera gamma dei rifiuti speciali prodotti;

b) la loro codificazione secondo il Catalogo Europeo dei Rifiuti;

c) l'indicazione della localizzazione del/dei Deposito/i Temporaneo/i;

d) le direttive per la corretta organizzazione del Deposito Temporaneo;

e) l'indicazione dei contenitori tecnicamente idonei per il Deposito Temporaneo dei rifiuti;

f) l'indicazione delle scritte, diciture e simbologie obbligatorie da apporre sia nel Deposito Temporaneo che sui contenitori, ai sensi della normativa corrente in materia di gestione dei rifiuti e della sicurezza degli ambienti di lavoro;

g) l'indicazione delle precauzioni e cautele che devono essere assunte dagli operatori, ai sensi della normativa corrente in materia di gestione dei rifiuti e della sicurezza degli ambienti di lavoro;

h) l'individuazione delle soluzioni più idonee (attrezzature, macchinari, impiantistica, adeguamenti logistici, ecc.) atte a risolvere particolari problematiche riscontrate negli insediamenti produttivi del Comune nella sua veste di produttore di rifiuti;

i) il controllo della correttezza e congruità delle documentazioni tecniche di supporto in possesso del Comune;

l) l'individuazione degli adempimenti amministrativi dovuti per legge (comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti, tenuta del registro di carico e scarico, redazione di f.i.r., ecc.).

3. I rifiuti prodotti dal Comune devono essere raccolti in modo differenziato ed essere avviati a recupero.

4. Nell'ambito delle proprie competenze, il Comune adotta i criteri del GPP (Green Public Procurement) utilizzando come pratica negli acquisti della pubblica amministrazione, perseguendo i seguenti obiettivi di:

- Integrazione delle considerazioni ambientali nelle politiche degli altri settori
- Visibilità immediata (e quindi anche buon esempio) verso cittadini, dipendenti dell'ente, imprese
- Strumento operativo per il raggiungimento di obiettivi definiti nell'ambito di altre politiche e strategie dell'ente: es. obiettivi di miglioramento ambientale definiti dal PAL di Agenda 21 Locale o dal Programma Ambientale di EMAS, obiettivi/target inseriti in altri piani dell'Ente (Piano Energetico, Piano Urbano del Traffico, ecc.).

5. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma precedente il Comune si avvale dei Documenti di posizionamento tecnico del Gruppo di Lavoro Acquisti Verdi del Coordinamento Agende 21 Locali Italiane:

TITOLO IV – CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

Articolo 15- Criteri organizzativi per i servizi di raccolta

1. Le modalità di erogazione dei servizi di raccolta dei rifiuti sono stabiliti dall'Amministrazione Comunale ai sensi del presente Regolamento e delle prescrizioni contenute nel Contratto di Servizio.
2. L'articolazione dei servizi nelle diverse aree del territorio comunale, le modalità di conferimento, il numero e la volumetria dei contenitori e le frequenze di raccolta sono stabilite in relazione alle esigenze ed alle caratteristiche insediative del territorio servito, mediante l'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi impiegati per la raccolta in un'ottica di economicità ed efficienza nel rispetto degli obiettivi fissati dal D.Lgs. 152/2006 e dai provvedimenti adottati dalla Regione Lazio e dalla Provincia di Rieti.
3. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani si attua mediante la raccolta differenziata estesa a tutto il territorio comunale, con il sistema di raccolta domiciliare "porta a porta" o con il sistema di raccolta stradale nelle zone non raggiunte da tale servizio.
4. I nuovi progetti di permesso a costruire dovranno presentare una zona adibita al posizionamento dei cassonetti necessari alla raccolta differenziata domiciliare, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Ufficio Competente del Comune di Rieti; analogamente saranno valutati progetti di manutenzione straordinaria e di demolizione e ricostruzione.

Articolo 16 – Isole ecologiche

1. Con provvedimento della Giunta Comunale, in alternativa o in modo complementare a quanto previsto dall'art. 17 comma 1, potrà essere attivata in tutto il territorio del Comune o in parte di esso, la raccolta differenziata dei rifiuti urbani con il sistema delle isole ecologiche.
2. Gli strumenti attuativi del piano regolatore generale dovranno prevedere la realizzazione di isole ecologiche, preferibilmente interrato, in funzione del numero degli abitanti e del tipo di attività da insediare salvo diversa previsione del piano di localizzazione.
3. La tipologia delle isole ecologiche ed il loro posizionamento verranno individuate dalla Giunta Comunale mediante adozione di apposito piano di localizzazione e regolamento di gestione.

Articolo 17 – Sistema di raccolta "porta a porta"

1. Il metodo del porta a porta comporta il posizionamento dei cassonetti di norma su suolo privato. I contenitori dell'indifferenziato, dell'organico, di carta e cartone e del vetro e i sacchi per la plastica (ovvero contenitori analoghi ai precedenti, ove previsto), dovranno essere esposti, a calendario, dal proprietario singolo o dall'amministratore, laddove espressamente nominato, o dai condomini, in solido fra loro, sul fronte strada, o su strada comunale, al di fuori di ingressi e recinzioni, secondo i giorni e gli orari stabiliti per le varie zone di raccolta e per le diverse tipologie di raccolta, e mantenuti esposti fino a svuotamento avvenuto. I contenitori, dopo lo svuotamento, devono essere riportati dall'utente all'interno del confine di proprietà, nell'arco della stessa giornata. Diverse modalità di servizio (es. ingresso nel cortile per lo svuotamento, passaggi aggiuntivi ecc.) andranno espressamente richieste per iscritto dall'utente all'Ufficio Ambiente del Comune di Rieti con eventuali oneri aggiuntivi a carico del richiedente.
2. Nei casi di cui al precedente comma 1, i contenitori su suolo pubblico devono essere esplicitamente autorizzati dal Comune e posizionati di regola di fronte al numero civico del condominio/abitazione o all'utenza non domestica di appartenenza, o comunque in luogo idoneo per univoco riferimento agli utenti che ne dovranno fare uso e per i controlli mirati sui conferimenti, oltre che per evidenti ragioni di correttezza ed equità nei confronti delle altre utenze limitrofe. Sui contenitori sono collocate targhette identificative dell'utenza di appartenenza.
3. In qualunque momento i contenitori potranno essere soggetti a controllo da parte del Comune e/o da personale allo scopo incaricato per verificare l'applicazione delle raccolte differenziate e il corretto conferimento dei materiali oltre ai controlli sul rispetto delle disposizioni relative al posizionamento dei contenitori all'interno dei cortili.
4. Per le case sparse il servizio di raccolta viene erogato di norma su strade comunali. Potrà essere effettuato anche su strade vicinali purché aventi caratteristiche di strada comunale, o di strada privata aperta al transito, oltre che tali per cui sia tecnicamente ed economicamente possibile effettuare la raccolta con i mezzi operativi del Gestore del servizio.
5. E' possibile concordare col Gestore del servizio di raccolta differenti modalità di servizio in caso di particolare necessità. Ciò può comportare diversi costi-base per il richiedente.
6. I contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani col metodo "porta a porta" sono forniti a cura dell'Ufficio Ambiente di concerto con il Gestore del servizio di raccolta ad ogni singola utenza. La

dotazione di contenitori deve essere tale da soddisfare le esigenze dell'utenza servita anche in rapporto alla frequenza settimanale di svuotamento e raccolta stabiliti per tipologia di rifiuti. L'utilizzo di tali contenitori è attuato al fine di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste. Non può essere garantito il servizio con contenitori di proprietà dell'utenza.

7. Il flusso di raccolta dei rifiuti prodotti da utenze domestiche deve essere di norma separato dal flusso di raccolta dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche. E' consentito l'utilizzo dei medesimi contenitori in caso di attività operanti all'interno di condomini, mentre negozi ed attività con accesso diretto sul fronte strada/cortile saranno, salvo casi particolari, forniti di contenitori ad uso esclusivo.

8. Alle utenze commerciali sono forniti contenitori con idonea capienza secondo il tipo di attività, la produzione di rifiuti ed in rapporto alla frequenza di svuotamento e raccolta stabiliti per tipologia di rifiuti.

Articolo 18 – Modalità di conferimento

1. Chiunque produce rifiuti urbani così come classificati all'art. 6 comma 1 del presente regolamento è obbligato a conferire in modo separato tutte le diverse frazioni.
2. I rifiuti urbani devono essere conferiti nei modi e nei tempi indicati nel Contratto di servizio e trasportati in modo tale da evitare qualsiasi dispersione o nocimento, fastidio o rischio per la salute.
3. E' vietato l'utilizzo per la raccolta dei rifiuti di eventuali canne di caduta ovvero l'esposizione degli stessi agli agenti atmosferici.
4. E' fatto divieto negli edifici di nuova costruzione di realizzare canne di convogliamento per il conferimento dei rifiuti urbani. Le canne di convogliamento dei rifiuti urbani esistenti alla data di approvazione del presente regolamento, o previste da concessioni edilizie rilasciate precedentemente alla stessa data, devono essere chiuse.
5. Non sono ammesse fosse per la conservazione temporanea di rifiuti ad eccezione delle concimaie in zona agricola o delle compostiere per uso familiare per la frazione organica. Nelle concimaie, o nelle compostiere per uso familiare, è ammesso lo smaltimento della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti.
6. È vietato l'incendio dei rifiuti sia sulle aree pubbliche che su quelle private.
7. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti urbani putrescibili devono essere depositati all'interno dei contenitori solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso, ad eccezione dei rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti urbani devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione.
8. In aree pubbliche e private, qualora i contenitori siano colmi, non è consentito collocare sacchi in modo che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi salvo diversa disposizione dell'Amministrazione Comunale e/o del Gestore del servizio.
9. Le frazioni di rifiuti per le quali è istituito apposito servizio di raccolta differenziata per il recupero di materiale ed energia devono essere conferite con le modalità di seguito specificate:
 - a) ad ogni tipologia di materiale da raccogliere corrisponde un contenitore di colore specifico e riportante la scritta del residuo al quale è destinato, in modo da agevolare il conferimento. Gli imballaggi in plastica dovranno essere raccolti negli appositi sacchi che verranno distribuiti a cura del Gestore del servizio;
 - b) ad ogni tipo di raccolta corrisponde una o più giornate settimanali con relativi orari di esposizione del contenitore e di raccolta. Nell'esposizione fronte strada è fatto obbligo all'utente di rispettare tali giorni e orari;
 - c) è vietato introdurre materiale non conforme alla tipologia del rifiuto oggetto della raccolta differenziata alla quale il contenitore è destinato. E' vietato conferire il materiale oggetto di specifica raccolta differenziata nei contenitori dei rifiuti indifferenziati;
 - d) per tutte le frazioni per le quali è prevista la raccolta differenziata, è vietato il conferimento e lo smaltimento con i rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata.
10. I contenitori per la raccolta differenziata possono essere sistemati a cura del Gestore del servizio presso scuole, uffici ed enti pubblici, centri direzionali, stazioni, mercati e in genere nei luoghi che debbano essere raggiunti da tale servizio, previo accordo da inviare all'Ufficio Ambiente.
11. Sono raccogliibili in modo differenziato le frazioni di rifiuti secondo le indicazioni impartite dal Comune e dal Gestore del servizio. In particolare:
 - a) la carta e il cartone dovranno essere ridotti il più possibile di volume (es. scatole, scatoloni, ecc. saranno opportunamente aperti e appiattiti le varie componenti) o legati in balle o pacchetti;
 - b) la plastica dovrà essere appiattita e ridotta al minimo volume;

- c) la carta e il cartone e il vetro dovranno essere introdotti negli appositi contenitori senza essere contenuti in sacchetti di plastica;
- d) i contenitori in materiale metallico non debbono contenere vernici e solventi, o comunque sostanze tossiche o pericolose;
- e) il vetro in lastre deve essere conferito tramite il servizio di raccolta ingombranti o presso gli Ecocentri;
- f) la frazione umida deve essere introdotta negli appositi contenitori all'interno di sacchetti di plastica.

12. I rifiuti speciali assimilati agli urbani possono essere raccolti anche con modalità e tecniche diverse stabilite, con il consenso del Comune, dal Gestore del servizio che fornirà ai produttori di tali rifiuti tutte le indicazioni per poterne usufruire. I produttori di rifiuti speciali assimilabili agli urbani che hanno necessità di organizzare raccolte personalizzate al di fuori del regolare circuito e delle condizioni di raccolta dovranno concordare le relative tariffe con il Gestore.

13. Nel caso di raccolta a mezzo di sacchi condominiali, i sacchi stessi, chiusi e legati, devono essere collocati in posizione facilmente accessibile ai mezzi o attrezzature del Gestore del servizio, il più vicino possibile all'ingresso dello stabile, ovvero in altri luoghi indicati dal Gestore del servizio stesso.

14. I rifiuti ingombranti, non devono essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro conferimento ci si dovrà attenere a quanto previsto all'articolo 31 del presente regolamento.

15. È vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani i rifiuti speciali non assimilati nonché i rifiuti pericolosi e i rifiuti elettronici che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge. È altresì vietato il conferimento di sostanze allo stato liquido, materiali in fase di combustione o che possano recare danno alle attrezzature ed ai mezzi di raccolta e trasporto.

16. È vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili. Per il loro conferimento ci si deve attenere a quanto previsto all'articolo 34 del presente regolamento.

17. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione, miste ad acque provenienti da usi civili, trattati mediante l'installazione, preventivamente comunicata all'ente gestore del servizio idrico, di apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili, previa verifica tecnica degli impianti e delle reti da parte del gestore del Servizio idrico.

Articolo 19 - Contenitori per la raccolta

1. Tutti i contenitori sono forniti all'utenza e da questa devono essere correttamente tenuti e conservati. In particolare non devono essere manomessi o imbrattati con adesivi o scritte e devono essere restituiti all'Amministrazione che ne rimane titolare della proprietà con le modalità stabilite nel Contratto di servizio. *La mancata accettazione dei contenitori da parte dell'utenza comporterà l'applicazione della sanzione indicata al successivo art. 62 del presente regolamento.*

2. Nel caso in cui il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionale all'uso, il Gestore del servizio provvederà alla sua sostituzione previa richiesta da parte dell'utenza e restituzione del contenitore danneggiato.

3. In caso di furto o incendio il Gestore del servizio procede alla riconsegna del contenitore su presentazione di istanza da parte dell'utenza contenente la dichiarazione dell'avvenuta sottrazione o distruzione del contenitore.

4. Al fine di agevolare la separazione dei rifiuti da parte degli utenti ed evitare errori di conferimento, i contenitori utilizzati per ogni singola frazione merceologica devono essere chiaramente distinguibili dalla forma o dal colore degli stessi e devono riportare chiare indicazioni per evitare il conferimento di frazioni non accettabili. Tutti i contenitori devono essere posizionati in modo tale da favorire al massimo il conferimento da parte di tutti gli utenti interessati.

5. Il proprietario singolo o l'amministratore, laddove espressamente incaricato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo di conferire i propri rifiuti nei contenitori che saranno forniti secondo le modalità fissate dall'Amministrazione all'interno degli stabili negli spazi idonei.

6. Il numero dei contenitori destinati a ciascuna utenza deve essere tale da consentire la ricezione di tutti i rifiuti urbani prodotti, senza provocare inconvenienti di carattere igienico. Nell'**allegato n. 1** è riportato lo schema indicativo della dotazione di contenitori per numero di residenti. Tale schema tiene conto di una frequenza di raccolta settimanale per carta e cartone, plastica, vetro e imballaggi metallici e indifferenziato, bisettimanale per l'organico. E' consentito all'utenza di avanzare richiesta per contenitori di diverso volume, da inoltrarsi presso l'Ufficio Ambiente e/o al Gestore del servizio, che provvederà previa verifica e compatibilmente con le necessità tecniche derivanti da tale sostituzione. A tutte le

famiglie è fornita una dotazione di sacchi per la raccolta della plastica e la biopattumiera da 10 litri per l'umido con relativi sacchetti biodegradabili. Il Contratto di servizio potrà prevedere l'aggiornamento della succitata Tabella n.1 e/o una diversa modalità di svolgimento del servizio.

7. Tutti i soggetti che eseguono lavori di manutenzione stradale, allaccio di impianti o che comunque nell'esercizio della propria attività interferiscono con le aree in cui sono posizionati i contenitori per i rifiuti urbani, sono tenuti ad informare il Gestore del servizio con un congruo anticipo nel caso in cui i lavori comportino lo spostamento di contenitori o ne limitino l'accessibilità; sono tenuti inoltre a loro cura e spesa all'eventuale ripristino delle piazzole e/o della segnaletica.

Articolo 20 – Posizionamento dei contenitori

1. *I contenitori dei rifiuti sono, in linea generale, con le eccezioni specificate nei commi seguenti, collocati su suolo privato e su superfici piane e pavimentate. L'utilizzo dei cortili a parcheggio condominiale o altro uso comune non esime da tale obbligo.*

Nelle nuove edificazioni devono essere previste apposite aree di pertinenza private destinate al posizionamento dei contenitori, preferibilmente dotati di doppia recinzione per ingressi separati per gli utenti (lato abitazione) e per gli operatori del Gestore del Servizio (lato strada o comunque accessibile). Negli edifici esistenti, in caso di mancanza di idonei e sufficienti spazi per il collocamento dei contenitori, le aree di pertinenza condominiale destinate a verde o ad altri usi, previa presentazione, con esenzione dal pagamento dei diritti di segreteria, di una Denuncia di inizio attività (D.I.A.) di cui agli articoli 22 e 23 del D.Lgs. 380/2001 possono essere in parte pavimentate.

2. *Gli spazi dovranno avere le seguenti caratteristiche:*

- *devono risultare facilmente accessibili, preferibilmente a confine con le strade di accesso e comunque il più possibile vicino agli accessi diretti su strada al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti e la movimentazione dei contenitori;*
- *la superficie deve essere piana e preferibilmente pavimentata e deve essere priva di barriere architettoniche onde consentire l'accessibilità ad utenti su sedia a ruote;*
- *lo spazio interno di manovra deve essere adeguato alla movimentazione dei contenitori;*
- *il posizionamento dei contenitori non deve costituire intralcio od ostacolo a passaggio nelle stesse pertinenze dei fabbricati, al normale accesso al suolo pubblico o ad altre aree private.*

3. *I contenitori non devono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali sono presenti, a livello di piano terra e/o di piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi. I contenitori collocati all'interno delle aree condominiali possono essere dotati di chiave su richiesta dell'utenza interessata e con oneri a carico della stessa.*

4. *I contenitori, previo rilascio di apposita concessione da parte dell'Ufficio Patrimonio, potranno eventualmente essere collocati su suolo pubblico in "aree di prossimità" (spazio recintato e attrezzato concesso ad un edificio e di sua esclusiva pertinenza).*

5. *Nei casi in cui l'utenza non disponga di cortile condominiale, o sussista l'impossibilità tecnica (motivata e comprovata da ispezione dell'Ufficio Ambiente) di collocazione in area privata, i contenitori, previo rilascio di apposita concessione da parte dell'Ufficio Patrimonio potranno essere posizionati su suolo pubblico.*

6. *Nel caso di cui al punto precedente i contenitori saranno posizionati su superfici pavimentate ed appositamente delimitate tramite segnaletica orizzontale riportante il numero della concessione e l'indirizzo del condominio. I contenitori saranno dotati di chiave, fornita dal Gestore, che alla cessazione dell'utenza dovrà essere riconsegnata.*

7. *Il posizionamento esterno dei contenitori nei casi indicati ai commi precedenti dovrà essere previsto in apposito piano di localizzazione approvato con deliberazione di Giunta Comunale.*

Articolo 21 – Pulizia e manutenzione dei contenitori

1. I contenitori dei rifiuti devono essere vuotati, lavati e disinfettati dal Gestore del servizio con le frequenze stabilite nel Contratto di Servizio e pubblicate nella Carta dei Servizi e comunque mantenuti puliti in modo da non creare inconvenienti igienici. Il Gestore dovrà inoltre provvedere allo svuotamento ed al lavaggio dei contenitori ogni qualvolta sarà richiesto dal Comune o da altri Enti per motivi di igiene.

2. Il Gestore è inoltre tenuto ad effettuare le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei contenitori.

Articolo 22 – Centro di raccolta comunale (Ecocentro)

1. Sono istituiti nel territorio Comunale uno o più Centri di raccolta (Ecocentri) opportunamente attrezzati e autorizzati per il conferimento delle diverse tipologie di rifiuto e aperti al pubblico in giorni e orari prestabiliti, dotati di appositi regolamenti d'accesso e di utilizzo, con la presenza di personale addetto.

2. Ai Centri di raccolta devono essere obbligatoriamente conferiti i rifiuti urbani che possono provocare problemi dal punto di vista ambientale se smaltiti in maniera indifferenziata e i rifiuti recuperabili e per i

quali non esistano altre forme di raccolta differenziata distribuite nel territorio. Se non diversamente indicato nel Contratto di servizio, sono compresi tra questi, a titolo esemplificativo:

- oli minerali esausti e relativi contenitori e filtri;
- vernici, inchiostri, solventi, carburanti e relativi contenitori;
- prodotti tossici e/o infiammabili, contrassegnati dai simboli T e/o F e relativi contenitori;
- lampade al neon, alogene, fluorescenti;
- batterie e pile;
- piccole quantità di materiali inerti provenienti da piccole manutenzioni effettuate direttamente da utenti domestici;
- rifiuti elettronici e frigoriferi;
- accessori per l'informatica;
- i pneumatici provenienti da utenze domestiche.

3. E' vietato abbandonare i rifiuti di cui sopra in qualsiasi area del territorio comunale.

4. Il Gestore è tenuto ad organizzare nel modo più efficiente ed efficace il servizio al fine di agevolare il conferimento dei rifiuti al fine di evitare l'abbandono dei rifiuti sul territorio.

Articolo 23 - Raccolta differenziata delle frazioni cartacee

1. La raccolta differenziata delle frazioni cartacee avviene con il sistema di raccolta domiciliare "porta a porta", oltre che presso il Centro di raccolta comunale (Ecocentro).

2. Lo svuotamento dei contenitori deve avere una frequenza minima commisurata alla dinamica di riempimento, secondo le modalità previste nel Contratto di Servizio. Il Gestore del servizio è tenuto ad effettuare tempestivamente lo svuotamento dei singoli contenitori che dovessero nel frattempo riempirsi anche su segnalazione degli amministratori di condominio o conduttori degli stabili.

3. Gli imballaggi devono essere conferiti piegati e possibilmente legati.

Articolo 24 - Raccolta differenziata del vetro

1. La raccolta differenziata del vetro avviene con il sistema di raccolta domiciliare "porta a porta", oltre che presso Centro di raccolta comunale (Ecocentro).

2. La raccolta differenziata del vetro avviene con appositi contenitori collocati in spazi privati accessibili agli operatori di raccolta secondo le caratteristiche indicate dall'Ufficio Ambiente.

3. In tali contenitori è possibile conferire esclusivamente gli imballaggi di vetro.

4. Gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori del vetro e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.

5. Lo svuotamento deve avere una frequenza minima commisurata alla frequenza di riempimento dei contenitori secondo le modalità previste dal Contratto di Servizio. Il Gestore del servizio è tenuto ad effettuare lo svuotamento di quelli che dovessero nel frattempo riempirsi.

6. È vietato ai Gestori degli esercizi pubblici che somministrano bevande conferire il vetro nei cassonetti per i rifiuti indifferenziati. Per essi è prevista la realizzazione di uno specifico circuito di raccolta, con la fornitura di bidoni carrellati e frequenza di svuotamento commisurata alle effettive necessità.

Articolo 25 - Raccolta differenziata della plastica e delle lattine

1. La raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ed in alluminio (quali lattine in alluminio e barattoli in banda stagnata purché non contaminati da sostanze pericolose, avviene con il sistema di raccolta domiciliare "porta a porta", oltre che presso il Centro di raccolta comunale (Ecocentro).

2. Poiché gli imballaggi in plastica ed in alluminio oggetto di raccolta differenziata non devono essere contaminati da consistenti residui alimentari, gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.

3. Gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.

4. È vietato ai Gestori degli esercizi pubblici che somministrano bevande conferire lattine e barattoli in banda stagnata nei cassonetti per i rifiuti indifferenziati. Per essi è prevista la realizzazione di uno specifico circuito di raccolta, con la fornitura di bidoni carrellati e frequenza di svuotamento commisurata alle effettive necessità.

Articolo 26 - Raccolta differenziata della frazione verde

1. La frazione verde proveniente dalla manutenzione di aree private viene intercettata separatamente secondo le seguenti modalità:

- a) mediante consegna al punto di raccolta apposito (Ecocentro);
- b) ritiro su chiamata (appuntamento) a titolo oneroso per l'utente;
- c) mediante consegna ad appositi cassonetti stradali posizionati in determinati periodi dell'anno, decisi dall'Ufficio Ambiente con comunicazione alle utenze.

2. Il Gestore del servizio fornirà alle utenze familiari che ne facciano richiesta un sacco riutilizzabile o un contenitore carrellato di adeguata capacità, da impiegare come ausilio per il conferimento di questo materiale, da restituire come ricevuto una volta conferita la frazione verde.

3. La frazione verde conferita deve essere esente da materiali estranei non di natura vegetale, quali plastiche, inerti, ecc.

4. In ogni caso, per le utenze potenzialmente interessate, è da promuoversi la pratica del compostaggio domestico di tale frazione dei rifiuti che deve essere sviluppata nel rispetto delle norme igienico sanitarie ed evitando per quanto possibile lo sviluppo di insetti e di odori.

5. La frazione verde raccolta è da destinare al compostaggio, presso gli impianti di trattamento della sola frazione verde, presso gli impianti di trattamento della frazione organica o presso gli impianti di co-compostaggio di fanghi e materiali lignocellulosici; le componenti poco putrescibili della frazione verde (potature, tronchi, materiale legnoso), possono essere sottoposte a triturazione presso i servizi ausiliari agli impianti di recupero e di smaltimento e destinate ad usi alternativi (per usi di pacciamatura o come combustibili).

6. E' vietato bruciare la frazione verde nel centro abitato ed a distanza inferiori a 50 metri da edifici o strade.

Articolo 27 - Raccolta differenziata della frazione organica

1. Sono interessati dalla raccolta differenziata i seguenti materiali derivanti dalle diverse fonti di produzione:

- frazione organica derivante da utenze domestiche;
- frazione organica derivante da esercizi commerciali alimentari, quali mercati orto frutticoli, negozi, minimercati, supermercati, ipermercati;
- frazione organica derivante da esercizi pubblici di ristorazione, quali bar, ristoranti, self-service, pizzerie, trattorie, fast food, circoli, ecc.;
- frazione organica derivante da altri luoghi di ristorazione collettiva, quali mense, comunità, ecc.;
- frazione organica proveniente da stabilimenti di produzione dei pasti della ristorazione collettiva (aziende di catering).

2. Restano esclusi dalla raccolta differenziata della frazione organica i rifiuti di origine animale sottoposti alle norme del Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002.

3. La frazione organica deve essere conferita negli appositi contenitori dall'utenza domestica, richiusa in sacchetti biodegradabili forniti dal Comune e/o dal Gestore del Servizio e deve essere il più possibile esente da altri materiali indesiderabili non idonei al compostaggio.

4. La frequenza di raccolta per le utenze domestiche è generalmente bisettimanale o trisettimanale, a cadenza fissa.

5. Per la raccolta della frazione organica dalle utenze specifiche, l'Ufficio Ambiente e/o il Gestore del servizio forniscono specifici criteri, modalità e codici comportamentali ai quali gli utenti devono attenersi.

6. È vietato utilizzare modalità di conferimento diverse da quelle indicate e conferire la frazione organica sfusa negli appositi contenitori.

7. La frazione organica deve essere destinata al compostaggio, con particolare riferimento alla produzione di compost di elevata qualità (Legge 748/1984 e s.m.i.).

Articolo 28 - Raccolta differenziata delle pile

1. In relazione a quanto previsto nel D.M. 476/1997 le pile e gli accumulatori usati di cui all'articolo 1 del suddetto decreto, pile e accumulatori contenenti:

- oltre 25 mg. di mercurio per elemento;
- oltre lo 0,025% in peso di cadmio;
- oltre lo 0,4% in peso di piombo;
- fino allo 0,025% in peso di mercurio per le pile alcaline al manganese;
- le pile al manganese del tipo a bottone;
- le pile composte da elementi del tipo a bottone;
- le batterie dei telefoni cellulari;
- altri accumulatori usati,

sono consegnati ad un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero presso i Centri di raccolta comunale (Ecocentri).

2. A cura ed onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, il rivenditore pone a disposizione del pubblico un contenitore per il conferimento delle pile e degli accumulatori usati nel proprio punto di vendita. Il contenitore deve essere idoneo all'immissione delle pile e degli accumulatori usati e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta.

3. Presso gli esercizi di vendita delle pile o degli accumulatori usati di cui all'articolo 1 del D.M. 476/1997 deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili,

un avviso al pubblico, predisposto dal Comune e/o dal Gestore del servizio, circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli, evidenziando la sottoposizione a raccolta differenziata, apposti per legge sulle pile e sugli accumulatori.

4. I soggetti che provvedono alla raccolta sono tenuti al corretto recupero e smaltimento delle pile e degli accumulatori usati, secondo la vigente normativa in materia.

Articolo 29 - Raccolta differenziata dei medicinali scaduti

1. Medicinali scaduti e/o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori, posizionati presso farmacie, istituzioni e sedi sanitarie.

2. In particolare ogni farmacia deve essere dotata di apposito contenitore e deve conservare quanto conferito dagli utenti in attesa del passaggio del servizio di raccolta differenziata.

3. I contenitori per la raccolta differenziata di farmaci scaduti devono essere realizzati in modo tale da non consentire il recupero dei rifiuti già introdotti da parte dei soggetti non autorizzati ed essere a tenuta in modo tale da contenere eventuali colaticci e i liquidi che possono fuoriuscire.

Articolo 30 - Raccolta differenziata della frazione residua

1. La raccolta differenziata della frazione residua avviene con il sistema di raccolta domiciliare "porta a porta", oltre che presso Centro di raccolta comunale (Ecocentro).

2. La raccolta differenziata della frazione residua avviene con appositi contenitori collocati in spazi privati accessibili agli operatori di raccolta secondo le caratteristiche indicate dall'Ufficio Ambiente.

3. In tali contenitori è possibile conferire esclusivamente quanto non diversamente differenziabile.

4. Lo svuotamento deve avere una frequenza minima commisurata alla frequenza di riempimento dei contenitori secondo le modalità previste dal Contratto di Servizio. Il Gestore del servizio è tenuto ad effettuare lo svuotamento di quelli che dovessero nel frattempo riempirsi.

6. È vietato ai Gestori degli esercizi pubblici che somministrano bevande conferire nei cassonetti per i rifiuti indifferenziati imballaggi o frazioni diversamente differenziabili. Per essi è prevista la realizzazione di uno specifico circuito di raccolta, con la fornitura di bidoni carrellati e frequenza di svuotamento commisurata alle effettive necessità.

Articolo 31 – Rifiuti ingombranti

1. I rifiuti ingombranti, così come definiti all'articolo 6 del presente regolamento di norma possono essere:

- conferiti direttamente da parte dell'utente all'Ecocentro separati nelle diverse frazioni merceologiche;
- ritirati dal servizio a domicilio specifico, previa prenotazione e secondo le modalità di conferimento stabilite dal Gestore del servizio;
- raccolti mediante un servizio di raccolta con cadenza fissa secondo le modalità stabilite dal Gestore del servizio;
- consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente; il rivenditore ha l'obbligo del ritiro, possibilmente a domicilio, ai sensi dell'art. 6 della D.Lgs. n. 151 del 25/07/2005.

2. Per tutti i rifiuti ingombranti ed i beni durevoli eventualmente raccolti congiuntamente con le modalità di cui al comma 1, il Gestore del servizio ha l'obbligo di separazione nelle diverse tipologie di materiale e di avvio al riciclaggio e/o allo smaltimento separato di eventuali componenti pericolose.

Articolo 32 - Altre raccolte differenziate e conferimenti separati

1. Sono attivati presso i Centri di raccolta comunale dei rifiuti (Ecocentri) i servizi di raccolta differenziata e conferimenti separati di altre frazioni riciclabili e/o riutilizzabili e/o indesiderabili nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani quali scarti tessili, vestiti, scarpe e borse usati, legno, metalli, contenitori etichettati T o F od altri rifiuti particolari.

2. Oltre ai conferimenti presso il Centro di raccolta comunale (Ecocentro), sono previste modalità di raccolta differenziata di abiti smessi, scarpe e borse usate con specifici contenitori stradali, le raccolte di imballaggi in legno e in plastica presso i mercati ambulanti e le raccolte di toner, cartucce per stampanti e materiali simili esausti presso gli uffici.

3. Gli utenti sono tenuti al rispetto delle modalità di conferimento stabilite dal Gestore del servizio per i singoli materiali oggetto di raccolte differenziate e conferimenti separati.

Articolo 33 - Rifiuti elettrici ed elettronici

1. I rifiuti elettrici ed elettronici provenienti da attività domestiche di norma possono essere:

- conferiti direttamente da parte dell'utente al Centro di raccolta comunale separati nelle diverse frazioni merceologiche;
- ritirati dal servizio a domicilio specifico, previa prenotazione e secondo le modalità di conferimento stabilite dal Gestore del servizio;

- consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente; il rivenditore ha l'obbligo del ritiro, possibilmente a domicilio, ai sensi dell'articolo 227 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 152/2006.

2. Sono compresi tra i rifiuti elettrici ed elettronici a titolo esemplificativo:

- frigoriferi, surgelatori e congelatori;
- televisori;
- computer (compresi i monitor, le stampanti e le tastiere);
- lavatrici e lavastoviglie;
- condizionatori d'aria;

- ed inoltre: piccoli elettrodomestici, utensili elettrici, altri apparecchi elettrici ed elettronici, ad esaurimento della loro durata operativa devono essere conferiti secondo le modalità di cui al punto 1 e, limitatamente agli utenti domestici nel caso in cui non procedano all'acquisto di un nuovo bene di tipologia equivalente, conferiti nel numero massimo di un pezzo della stessa tipologia per ciascun utente.

3. Per tutti i rifiuti eventualmente raccolti congiuntamente con le modalità di cui al comma 1, il Gestore del servizio ha l'obbligo di separazione nelle diverse tipologie di materiale e di avvio al riciclaggio e/o allo smaltimento separato di eventuali componenti pericolose.

4. rifiuti elettrici ed elettronici direttiva 2000/53/CE, direttiva 2002/95/CE e relativo decreto legislativo di attuazione n. 151 del 25/07/2005.

Articolo 34 - Rifiuti inerti

1. È vietato depositare all'interno o all'esterno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere conferite, a cura di chi esegue i lavori, direttamente alle discariche o agli impianti di frantumazione autorizzati utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

2. Limitatamente ai rifiuti inerti provenienti da piccole manutenzioni effettuate direttamente dagli utenti domestici, è consentito il conferimento in appositi contenitori ubicati nel Centro di raccolta comunale (Ecocentro) fino ad un massimo di 3 metri cubi per anno.

Articolo 35 - Rifiuti provenienti da attività cimiteriale

1. I rifiuti provenienti da attività cimiteriale sono disciplinati dal D.P.R. n. 254 del 15/07/2003, "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della Legge 31 luglio 2002, n. 179".

2. La disciplina di cui al citato decreto si applica anche alla gestione dei rifiuti risultanti dalle attività di scavo e movimentazione della terra cimiteriale per qualsiasi scopo finalizzate.

3. Al Responsabile del cimitero è attribuito il compito di sovrintendere alla applicazione delle disposizioni del regolamento di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dagli articoli 188 e 256 del D.Lgs. 152/2006, con l'osservanza degli obblighi derivanti dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi.

4. Eventuali prescrizioni integrative potranno essere adottate dall'Amministrazione Comunale su indicazione del Gestore del servizio, dei Settori Comunali competenti, del Gestore delle strutture cimiteriali e dall'ASL.

Articolo 36 – Raccolta Differenziata Stradale

1. Il servizio di raccolta stradale si applica nelle zone non raggiunte dal servizio domiciliare "porta a porta" per ragioni dipendenti dal sistema insediativo della zona in oggetto.

2. Tale servizio prevede il conferimento da parte degli utenti in contenitori posizionati su suolo pubblico, e permette di differenziare carta e cartone, vetro, alluminio, plastica.

3. Per le modalità di conferimento vale quanto riportato nell'art. 16 del presente regolamento.

4. E' fatto divieto di apporre qualsiasi tipo di manifesto o locandina sui contenitori stradali, eccetto quelli predisposti dal gestore del servizio per un corretto utilizzo degli stessi.

Articolo 37 - Operazioni di raccolta

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è attivo di regola tutti i giorni lavorativi; la raccolta viene effettuata secondo la frequenza ed il calendario stabiliti dall'Ufficio Ambiente di concerto con il Gestore del servizio, nel rispetto dei criteri indicati nel presente regolamento e secondo le prescrizioni stabilite dal Contratto di Servizio.

2. Il Gestore del servizio provvede alle particolari forme di organizzazione necessarie a sopperire alle condizioni generate da festività infrasettimanali o doppie, nonché da ogni altro evento straordinario che comporti delle turbative al normale svolgimento del servizio di raccolta (scioperi, guasti dei mezzi, ecc.).

3. La raccolta è effettuato in orario ritenuto più opportuno e comunque previa comunicazione all'utente.

4. È fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità ai contenitori da parte degli operatori e dei mezzi addetti alla raccolta, sia su suolo pubblico, sia in aree private.

Articolo 38 - Trasporto

1. Il trasporto dei rifiuti urbani deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche ed il cui stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitario e delle norme in materia ambientale.

2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della Strada ed a quelle specifiche vigenti nel territorio comunale, fatte salve le autorizzazioni concesse dall'Amministrazione Comunale relative:

- all'accesso alle zone a traffico limitato ed alle isole pedonali;
- alla fermata in zone soggette a divieto o in seconda posizione.

3. Sono da considerarsi parte integrante delle attività di raccolta e trasporto:

- le operazioni di trasbordo dei rifiuti da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento dei rifiuti nei mezzi di trasporto;
- il conferimento e l'accumulo temporaneo dei rifiuti urbani differenziati in frazioni merceologiche omogenee, l'eventuale cernita ed il raggruppamento per il trasporto.

4. Il trasbordo dei rifiuti urbani da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento dei rifiuti urbani nei mezzi di trasporto deve avvenire in aree apposite e la sosta non deve superare un termine temporale congruo, che in linea di massima non deve superare le 72 ore, fatte salve eventuali esigenze di tempi più prolungati per ottimizzare il trasporto di frazioni di rifiuti non putrescibili oggetto di raccolte differenziate.

Articolo 39 - Attività non continuative

1. Gli organizzatori di eventi e manifestazioni temporanee devono comunicare all'Amministrazione Comunale e al Gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, con preavviso di almeno 30 giorni, la data di inizio dell'attività, al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani ovvero apposito servizio. I costi del servizio sono a carico degli organizzatori fatto salvo quanto previsto nel contratto di servizio con il Gestore.

2. L'Amministrazione, per particolari manifestazioni di carattere culturale no – profit, può esentare gli organizzatori dal pagamento del servizio.

3. Fatto salvo ogni altro obbligo derivante da leggi e regolamenti vigenti, i provvedimenti di autorizzazione all'utilizzo di aree pubbliche o di uso pubblico per manifestazioni ed eventi devono essere trasmessi all'Ufficio Ambiente ed al Gestore del servizio almeno dieci giorni dall'avvio della manifestazione allegando il programma dell'iniziativa. Nell'autorizzazione dovranno essere specificate le aree che verranno utilizzate, il soggetto che effettuerà le opere di pulizia (l'organizzatore dell'evento o il Gestore del servizio) ed a chi spetta l'onere della spesa.

4. Ove tecnicamente ed economicamente possibile, anche per tali attività la raccolta deve privilegiare forme di conferimento differenziato dei rifiuti.

Articolo 40 - Pesata dei rifiuti urbani

1. Ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 158/2006, la pesata dei rifiuti urbani destinati al recupero o allo smaltimento deve essere effettuata al momento del conferimento presso gli impianti di destinazione dei rifiuti, a cura del gestore degli impianti stessi.

TITOLO V: SERVIZI DI SPAZZAMENTO ED IGIENE DEL SUOLO

Articolo 41 - Criteri organizzativi per i servizi di spazzamento

1. I servizi di spazzamento, così come definiti dal presente regolamento, fatti salvi gli obblighi per gli utenti di cui al successivo articolo 43, sono assicurati all'interno del perimetro comunale limitatamente a:

- strade e piazze classificate come comunali;
- tratti urbani di strade provinciali e statali;
- strade private soggette ad uso pubblico purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta;
- aree pedonali ed aree a verde pubblico e/o attrezzate disponibili ed aperte permanentemente all'uso pubblico, compresi i parchi e gli spazi verdi di arredo stradale e le aree dedicate ai cinofili;
- rive dei corsi d'acqua non date in concessione, purché liberi ed accessibili;
- aree pubbliche scoperte e/o coperte opportunamente allestite per i mercati ove non si provveda in forma autogestita alla pulizia delle stesse.

2. Il Gestore del servizio organizza servizi di:

- lavaggio stradale, dei monumenti, dei sottopassi e dei sovrappassi, pulizia delle attrezzature ludiche e dell'arredo urbano, delle fontane e delle fontanelle, pulizia, lavaggio, disinfezione e deodorazione degli orinatoi pubblici;
- diserbo stradale;

- pulizia delle griglie dei canali irrigui poste in corrispondenza degli intubamenti degli attraversamenti stradali;

- rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico, in caso di inadempienza del produttore o detentore dei rifiuti e/o del proprietario o utilizzatore del terreno;

- rimozione dei rifiuti animali e delle spoglie animali sulla pubblica via, realizzata tramite le competenti strutture sanitarie cittadine.

3. Nel rispetto della normativa vigente, dei principi generali di gestione stabiliti dall'Amministrazione Comunale ai sensi degli artt. 5 e 12 del presente regolamento e delle prescrizioni contenute nel Contratto di Servizio, nonché con riguardo alla tutela dei beni della Città di Rieti e sue pertinenze, spetta al Gestore del servizio la definizione delle frequenze, degli orari e delle modalità di erogazione dei servizi, individuando le soluzioni tecnologiche ed operative più affidabili ed economiche in funzione delle caratteristiche urbanistiche, della viabilità, dell'intensità di traffico veicolare, delle attività presenti ed in generale dell'utilizzazione del territorio. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di richiedere variazioni e modifiche circa le frequenze, gli orari e le modalità di erogazione dei servizi in base ad esigenze particolari e verifica dell'efficienza degli stessi.

4. Il Gestore del servizio deve consegnare all'Ufficio Ambiente il piano degli interventi di nettezza urbana almeno 60 giorni prima dell'avvio del servizio e/o delle intervenute variazioni. Il piano dovrà essere sufficientemente dettagliato in modo da specificare per ogni giorno ed ora di servizio previsto, la tipologia (spazzamento meccanizzato, manuale ecc.) ed il luogo di intervento previsto.

5. Sono fatti salvi gli obblighi di manutenzione delle aree a carico degli utenti derivanti dalle convenzioni, previsti dagli strumenti urbanistici esecutivi vigenti.

6. Nell'organizzazione ed effettuazione del servizio di spazzamento il Gestore del servizio provvede ad adottare le misure utili ad evitare la commistione in sede di raccolta delle spazzature stradali con le frazioni recuperabili.

7. In particolare è fatto divieto di avviare al compostaggio le foglie raccolte con spazzatrici stradali.

Articolo 42 - Abbandono dei rifiuti e rimozione dei rifiuti abbandonati

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.

2. Il Gestore del servizio è tenuto ad intervenire per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura, abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico nell'ambito del perimetro comunale, fatti salvi gli obblighi di diversa natura stabiliti dal presente regolamento, dal Contratto di Servizio e/o da disposizioni di legge.

3. Il Comune, qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, emette specifica ordinanza diffidando lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento ed a eventuali operazioni di ripristino dell'area.

4. Nel caso non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, risponderà in solido il proprietario dell'area o il titolare di diritti reali o personali di godimento sull'area.

5. Nel caso di inottemperanza al provvedimento comunale, l'Amministrazione Comunale provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa.

6. Ove gli organi tecnici di vigilanza ravvisino elementi di rischio della salute pubblica e della salubrità ambientale il Comune è tenuto direttamente all'intervento di emergenza, salvi i poteri di rivalsa.

Articolo 43 - Obblighi e divieti degli utenti per la pulizia e l'igiene del suolo

1. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a tre metri.

2. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.

3. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sia rialzati che a raso (ivi compresi quelli sottostanti i portici) prospicienti l'immobile di rispettiva competenza, per tutta la sua lunghezza ed ampiezza, sino alla sede stradale. Per attività di qualsiasi specie si intende un uso dell'immobile diverso da quello abitativo.

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3 i proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei marciapiedi

compresi quelli sottostanti i portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

5. I rifiuti accumulati durante la pulizia di cui ai commi 3 e 4 vanno raccolti e conferiti a seconda della tipologia negli appositi contenitori.

6. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.

7. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza è fatto divieto, ai soggetti di cui ai precedenti commi 3, 4, e 6 di trasferire i rifiuti sulla pubblica via salvo disposizioni diverse finalizzate alla raccolta domiciliare (porta a porta) dei rifiuti.

8. Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici e degli spazi assoggettati ad uso pubblico e di non rendere disagiata o impossibile l'intervento di pulizia, è fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta, indicati con segnaletica fissa e/o mobile, a tale scopo istituiti.

9. Al fine di consentire la completa fruizione dei marciapiedi e degli spazi di passaggio è fatto obbligo ai cittadini di provvedere ad una regolare cura delle siepi e degli alberi prospicienti lo spazio pubblico, e di effettuare quindi una corretta e periodica potatura delle parti di siepi ed alberi che invadano lo spazio pubblico.

Articolo 44 - Contenitori portarifiuti

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico sopra indicate, il Gestore del servizio provvede ad installare appositi contenitori portarifiuti, assicurando il loro periodico svuotamento e la loro pulizia.

2. I contenitori portarifiuti devono, sul piano tipologico, avere l'avallo dell'Amministrazione Comunale e su di essi è vietata l'affissione o l'esecuzione di scritte non autorizzate dall'Amministrazione.

3. Tali contenitori sono dedicati esclusivamente a contenere i rifiuti minuti prodotti occasionalmente dagli utenti delle aree sopra indicate, pertanto in essi non devono essere conferite altre tipologie di rifiuti.

4. I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi previo accordi con il Comune e comunque, nel rispetto delle normative del Codice della Strada.

5. I contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani, i cestelli di cui al comma 4, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, i contenitori vari per le raccolte differenziate quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

6. Qualora vengano realizzate sul territorio cittadino opere urbanistiche e a scomputo che prevedano il posizionamento di contenitori e cestini portarifiuti, le tipologie delle attrezzature dovranno essere concordate con l'Ufficio Ambiente, che procederà a consultare il Gestore del servizio.

Articolo 45 – Volantinaggio

1. È vietato collocare sul suolo pubblico volantini o simili.

2. È vietato collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili.

3. Quando l'attività di volantinaggio si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti, nonché apposito contenitore per conferimento carta.

4. Per le violazioni al presente articolo sono comunque applicabili le disposizioni sanzionatorie di cui all'art. 24, D.Lgs. n. 507 del 15/12/1993.

Articolo 46 – Mercati

1. Le attività di gestione dei rifiuti urbani nei mercati cittadini si conformano ai principi generali enunciati nel presente regolamento; in particolare devono essere assicurate forme di conferimento e raccolta che consentano il più elevato grado di raccolta differenziata compatibile con la logistica di ogni singolo mercato.

2. Gli operatori dei mercati rionali devono deporre i rifiuti prodotti durante l'esercizio della loro attività, man mano che si producono, secondo le modalità individuate dal Gestore del servizio per ciascun mercato preventivamente e concordate con il Comune, secondo i principi generali di cui al comma 1 e le disposizioni contenute nelle ordinanze e regolamenti comunali relativi ai mercati rionali.

3. Nei mercati ove viene attivato il servizio di raccolta differenziata al termine dell'attività di vendita gli operatori dei mercati devono accuratamente spazzare l'area in concessione e lo spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri, e conferire i rifiuti generati secondo le modalità di cui al comma 2.

4. Gli operatori devono pulire l'area del mercato e sgombrarla da veicoli ed altre attrezzature usate da ciascun operatore per l'esercizio dell'attività entro 60 minuti

dall'ora di cessazione dell'attività di vendita, a meno di specifiche autorizzazioni dei competenti enti comunali. Nelle successive due ore è vietata la sosta dei veicoli onde non rendere disagiata o impossibile l'igienizzazione delle aree.

5. Gli stessi obblighi valgono per mercati, fiere occasionali e spettacoli viaggianti, autorizzati e comunicati al Gestore del servizio ai sensi dell'articolo 39. Le modalità di esecuzione dei servizi di raccolta sono comunicate dal Gestore del servizio ai diretti interessati.

Articolo 47 - Manifestazioni temporanee ed eventi

1. Gli interessati sono tenuti a mantenere pulite con continuità le aree interessate dalla manifestazione conferendo i rifiuti negli appositi contenitori secondo le modalità stabilite e comunicate agli organizzatori dal Gestore del servizio.

2. La raccolta deve essere organizzata in modo da privilegiare forme di conferimento differenziato dei rifiuti.

3. E' obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'interno dell'area di pertinenza ed all'immissione dei rifiuti stessi nei contenitori messi a disposizione dal Gestore del servizio. In particolare gli ospiti devono essere informati circa gli obblighi di raccolta differenziata dei vari materiali.

4. Gli organizzatori degli eventi sono tenuti a restituire le aree perfettamente pulite e sgombre da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

5. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti per le attività di spazzamento, sia generati direttamente, sia conseguenti all'afflusso dei cittadini, sono a carico degli organizzatori.

Articolo 48 - Spettacoli viaggianti

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.

2. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area deve contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti con riferimento ai rifiuti propriamente detti ai sensi delle vigenti norme in materia, e alle materie fecali e ai liquami animali; tali modalità devono essere stabilite sia in funzione dell'afflusso di pubblico che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alla installazione del luna park.

3. In particolare in tale clausola saranno presenti gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, metallo e plastica, derivanti dal consumo degli spettatori, oltre che degli operatori.

4. Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricadrà sui gestori delle attività di che trattasi e che prenderanno diretti accordi con il Soggetto Gestore del Servizio. In caso di mancato versamento di tali oneri verrà emessa ordinanza ingiunzione, da parte del Comune o del Soggetto Gestore, con l'applicazione delle sanzioni per inosservanza del presente regolamento.

Articolo 49 - Conferimenti e raccolta dei rifiuti animali

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni nonché di raccogliere e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti urbani o in appositi contenitori specifici, ove collocati a cura del Gestore del servizio.

2. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque assicurare la rimozione delle deiezioni dai portici, dai marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.

3. Oltre alle sanzioni previste dal presente regolamento o da altre norme applicabili, chiunque sia responsabile dell'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 è tenuto al ripristino del sito. In caso di intervento del Gestore del servizio, l'Amministrazione Comunale potrà procedere all'addebito al responsabile dell'inosservanza dei costi sostenuti per il ripristino del sito.

4. Il Gestore del servizio provvede alla rimozione e allo smaltimento, secondo le indicazioni del Servizio veterinario competente, degli escrementi di animali e delle spoglie di animali domestici e selvatici deposti in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in quanto si configurano come rifiuti abbandonati di cui al punto d) comma 2, articolo 184 del D. Lgs. 156/2006.

5. I rifiuti di origine animale di cui al Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002 seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento, secondo quanto previsto dal Regolamento stesso.

6. Per quanto attiene ai letami, compresi gli escrementi animali in aree di sosta annessi ai macelli, ai fanghi e ai reflui zootecnici, questi sono esclusi dal servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, in quanto i produttori devono provvedere allo smaltimento a proprie spese. Ove l'Amministrazione Comunale ritenga di fornire un servizio integrativo di raccolta e smaltimento dei predetti rifiuti, provvederà a stipulare apposita convenzione con gli utenti richiedenti.

Articolo 50 - Carico, scarico merci e materiali ed affissione manifesti

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci, materiali, affissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta ed alla pulizia dell'area.

2. In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dal Gestore del servizio ed i costi dell'intervento ricadranno a carico dei responsabili inadempienti.

Articolo 51 - Cantieri su aree pubbliche e private

1. Le imprese e/o i committenti che effettuano attività e istituiscono cantieri relativi alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati e opere in genere con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico interessate all'attività sono obbligati a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo contenendo inoltre lo spargimento di polveri sulla viabilità circostante l'area interessata e rimuovendole se necessario.

2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi natura.

3. Le imprese e/o i committenti soggetti a permesso a costruire o a dichiarazione inizio attività, o ad autorizzazione equivalente che svolgono lavori edili, i quali contemplano la produzione di rifiuti inerti quali macerie, calcinacci, mattoni, ecc., dovranno conservare presso il cantiere la documentazione relativa al corretto smaltimento dei materiali suddetti con l'indicazione dell'impianto di riciclaggio e smaltimento presso cui sono stati conferiti.

Articolo 52 - Terreni non utilizzati

1. I proprietari di terreni non utilizzati, e comunque i titolari di ogni diritto reale su di essi, qualunque sia la destinazione dei terreni stessi, devono, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie, conservarli costantemente liberi da rifiuti abbandonati anche da terzi, e possibilmente, per salvaguardare l'immagine turistica della Città di Rieti, mantenerli in stato di decoro e comunque in modo che non siano pericolosi per la pubblica salute e l'igiene.

Articolo 53 - Scarico abusivo, interventi d'urgenza, ordinanze contingibili ed urgenti

1. In caso di scarico abusivo di rifiuti sul suolo, anche a opera di terzi e/o ignoti, il proprietario, in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità del terreno, è obbligato alla pulizia, al ripristino delle condizioni originarie dell'area ed all'asporto, alla raccolta e allo smaltimento a norma di legge dei rifiuti abusivamente immessi.

2. Qualora si riscontri la presenza di scarichi abusivi su aree private, il Sindaco emette specifica ordinanza, diffidando il proprietario e/o possessore a provvedere alla bonifica.

3. Nel caso in cui questi non adempia all'ordinanza nei termini assegnati, potrà essere disposto intervento in danno, da eseguirsi a cura dell'Amministrazione Comunale che interverrà con modalità che saranno di volta in volta da essa stessa definite. I costi dell'intervento saranno sostenuti del Comune con diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o possessore o soggetto responsabile dell'abbandono.

4. Ove gli Organi tecnici di vigilanza pubblici ravvisino elementi di nocimento, fastidio o rischio per la salute pubblica e la salubrità ambientale, l'Amministrazione Comunale è tenuta all'intervento di emergenza, salvi i poteri di rivalsa.

5. Per la prestazione di tale attività il Comune può altresì disporre il contributo operativo di personale e mezzi operativi dei propri uffici tecnici e/o del Gestore dei servizi di raccolta.

6. In considerazione di quanto previsto dall'articolo 191 del D.Lgs. 152/2006, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Comune, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente, al Ministero della Sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. Tali ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

Articolo 54 – Scarico abusivo di rifiuti speciali pericolosi e/o tossico nocivi e bonifiche dei siti inquinati

1. Nel caso in cui siano rinvenuti sul territorio comunale materiali contenenti amianto e/o altre tipologie di rifiuti pericolosi speciali e/o tossico nocivi, il Comune dovrà effettuare tutte le operazioni amministrative e tecniche per la raccolta e lo smaltimento a termine di legge dei suddetti rifiuti e, qualora necessario, provvedere alla bonifica dei siti inquinati. Il costo di questa tipologia di interventi è soggetto ad apposito preventivo.

TITOLO VI: DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 55 – Informazione

1. Per il conseguimento delle finalità di cui agli artt. 5 e 12 del presente regolamento, il Gestore del servizio è tenuto, di concerto con l'Ufficio Ambiente, con le modalità più appropriate:

- a pubblicizzare le modalità, le frequenze e gli orari con cui vengono gestiti tutti i servizi erogati;
- a realizzare campagne pubblicitarie e di informazione ai cittadini, in particolare per quanto riguarda le raccolte differenziate ed in occasione dell'attivazione di nuovi servizi;
- ad istituire un servizio di assistenza clienti, dotato di idoneo numero telefonico gratuito, un sito internet ed un indirizzo di posta elettronica;
- a divulgare i risultati quantitativi di raccolta delle diverse frazioni almeno con frequenza semestrale;
- a stampare scritte o immagini chiare da applicare sui contenitori per la raccolta per agevolare il corretto conferimento dei materiali.

2. Il Comune, di concerto con il Gestore del Servizio, anche con l'apporto delle associazioni ambientaliste e culturali, della scuola e di esperti interni ed esterni, attua programmi di educazione e di comunicazione ambientale per garantire la partecipazione degli utenti, per far crescere una consapevolezza diffusa sull'ambiente, per ottenere la piena collaborazione dei cittadini nella gestione dei rifiuti e in generale nella conservazione dell'ambiente. L'informazione e la comunicazione, per ottenere risultati ottimali, devono adottare, in modo sinergico, i seguenti strumenti: materiale informativo, azioni di coinvolgimento ed incentivi economici. L'informazione e la comunicazione devono essere mirate e diversificate nella forma e nei contenuti a seconda degli interlocutori a cui sono mirate (p.e. cittadini utenti, tecnici del Comune e/o suoi operatori e/o gestori, studenti ecc.)

3. In accordo con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, il Gestore del servizio deve dotarsi di una Carta dei Servizi, dandone adeguata pubblicità agli utenti.

4. Il Gestore del servizio è tenuto ad istituire adeguate forme di monitoraggio della qualità dei servizi erogati, avvalendosi anche di soggetti terzi, e pubblicizzarne i risultati.

5. Al fine di garantire la realizzazione delle finalità espresse negli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento e per garantire una corretta e dovuta informazione a tutti gli utenti, Il Comune di Rieti si impegna a sviluppare una costante attività di sensibilizzazione, capillare e circostanziata, sulle questioni inerenti i rifiuti e la loro produzione, tale da garantire il raggiungimento di ogni utenza.

6. Almeno annualmente l'Amministrazione, tramite i propri Assessorati competenti verificherà la validità dell'opera svolta, in particolare attraverso la verifica degli obiettivi realizzati di Riduzione, Riuso, Raccolta Differenziata e Riciclaggio ed al raggiungimento di quanto previsto dal Programma comunale nonché dalle Leggi e Direttive vigenti.

7. Il Consiglio Comunale è informato annualmente sullo stato di attuazione dei servizi erogati, sui problemi emersi, sulle soluzioni adottate e percorribili.

Articolo 56 – Associazioni ambientaliste e stakeholders – ambiti di collaborazione

1. Il Comune si può avvalere delle Associazioni Ambientaliste operanti nel territorio comunale e delle organizzazioni di stakeholders o organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'art. 6 della Legge 11 Agosto 1991, n. 266.

2. Le Associazioni e le Organizzazioni di cui al precedente comma possono promuovere iniziative operative e/o di informazione, di volta in volta autorizzate, rivolte in modo particolare alla raccolta differenziata e in generale alla tutela ambientale.

3. Il Gestore del Servizio, in accordo con il Comune, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, può avvalersi anche di strutture operanti nel settore dei lavori socialmente utili et similia.

4. In ogni caso le Associazioni e le Organizzazioni suddette debbono essere in possesso di requisiti previsti per le specifiche attività (autorizzazioni e/o iscrizioni da parte degli Enti preposti o da parte dell'Albo Gestori Rifiuti).

Articolo 57 – Controllo del corretto conferimento dei rifiuti

1. Il controllo sul corretto conferimento dei rifiuti è effettuato oltre che dagli organi di vigilanza anche dal personale all'uopo incaricato dal Gestore del servizio che provvede ad informare gli organi preposti all'accertamento delle violazioni.

Articolo 58 - Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza,

ad altri funzionari comunali o a personale delle Unità Sanitarie Locali e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con Il Comune, personale di altri enti, preposti alla vigilanza.

2. Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del regolamento possono altresì procedere gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia statale.

4. L'Ente ha comunque facoltà di delegare altro personale per le operazioni di cui al comma 1 del presente articolo, anche al fine di garantire la trasparenza e l'efficienza del servizio; tale personale, individuato anche tramite protocolli di intesa con associazioni ambientaliste e/o di tutela dei consumatori, devono comunque essere accompagnati da un agente del Corpo di Polizia Municipale o altro dipendente della P.A. esplicitamente indicato dall'Ufficio Ambiente, che riveste il ruolo di pubblico ufficiale.

5. Gli utenti hanno comunque la facoltà di segnalare eventuali disfunzioni o inadempienze nei servizi erogati tramite i sistemi informativi messi a disposizione dall'Amministrazione.

Articolo 59 - Iniziative e interventi relativi ai servizi nei confronti dei disabili

1. Il Comune di Rieti con la collaborazione del Gestore del servizio studia e realizza, sulla base di programmi di verifica delle esigenze dei disabili in relazione ai servizi di gestione dei rifiuti, soluzioni modificative ed integrative dei servizi stessi.

2. Il Gestore dei servizi sulla base dei risultati dei programmi realizzati dal Comune di Rieti adotta le soluzioni organizzative e di informazione e sensibilizzazione idonee al soddisfacimento delle esigenze individuate.

Articolo 60 - Amministrazione degli stabili

1. Nell'atrio degli stabili deve essere affisso l'indirizzo e un recapito telefonico dell'Amministratore, anche quando tale servizio è gestito con turnazione da uno dei condomini.

Articolo 61 - Osservanza dei regolamenti comunali e di altre disposizioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate e quindi cessano di avere vigore le norme contenute nei regolamenti di polizia urbana e di igiene urbana nonché tutti gli atti e provvedimenti comunali che risultano sostituiti dalle norme del presente regolamento o con esse incompatibili.

2. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le norme dei Regolamenti Comunali di Igiene e Polizia Urbana, nonché le norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti.

Articolo 62 - Sistema sanzionatorio

1. *In caso di violazione delle norme del presente Regolamento, accertate dai soggetti di cui al precedente art. 53, saranno applicate le sanzioni amministrative indicate al comma 5 (tra parentesi è riportato sommariamente il contenuto della norma al solo fine di agevolare la lettura del testo). Fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dal Codice della Strada vigente, dal DPR 380/2001 T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e ad altre norme di settore nonché in via residuale e, se non altrimenti previsto, alle disposizioni dell'art. 7-bis, D.Lgs. 267/2000, in relazione alle violazioni ai Regolamenti comunali ed alle Ordinanze Sindacali.*

2. Alle procedure di accertamento ed irrogazione delle Sanzioni si applicano le disposizioni della Legge 689/81, anche per ciò che attiene il contenzioso amministrativo e giudiziale.

3. Il Comandante della Polizia Municipale è competente alla ricezione del rapporto di cui alla Legge 689/81.

4. L'eventuale ricorso alle sanzioni applicate in esecuzione del presente regolamento va inoltrato al Dirigente responsabile del Settore competente entro 30 giorni.

5. Le sanzioni, in relazione alle violazioni degli articoli di seguito specificati, sono così definite:

- o articolo 18 comma 1 (mancata separazione delle frazioni merceologiche per le quali è prevista la raccolta differenziata e il conferimento separato): sanzione amministrativa da €25 a €155;
- o articolo 18 comma 2 (modalità di conferimento e trasporto): sanzione amministrativa da €25 a €155;
- o articolo 18 commi 3 e 4 (divieto di realizzazione e utilizzo delle canne di convogliamento e mancata chiusura di quelle esistenti): sanzione amministrativa da €75 a €450;
- o articolo 18 comma 5 (divieto di realizzazione di fosse per la conservazione dei rifiuti): sanzione amministrativa da €75 a €450;

- o articolo 18 comma 6 (incendio dei rifiuti): sanzione amministrativa da €50 a €300;
- o articolo 18 commi 7, 8, 9, 10, 13 (errato conferimento dei rifiuti): sanzione amministrativa da €25 a €200;
- o articolo 18 comma 14 (divieto di conferimento di rifiuti ingombranti nei contenitori per rifiuti urbani o presso di essi): sanzione amministrativa da €100 a €400;
- o articolo 18 comma 15 (divieto di conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, di rifiuti pericolosi, di rifiuti elettronici, di sostanze liquide, di materiali in fase di combustione o che possano recare danno alle attrezzature e ai mezzi di raccolta): sanzione amministrativa da €150 a €500;
- o articolo 18 comma 16 e articolo 31 comma 1 (divieto di conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani di macerie provenienti da lavori edili): sanzione amministrativa da €105 a €620;
- o articolo 18 comma 17 (divieto di smaltimento di rifiuti in fognatura): sanzione €25 a €155;
- o *articolo 19 comma 1 (mancata accettazione dei contenitori, corretta tenuta e manomissione, rottura, insudiciamento, affissione di manifesti e scritte sui contenitori dei rifiuti urbani): sanzione amministrativa da €50 a €500;*
- o articolo 16 comma 7 (mancata comunicazione al Gestore del servizio dell'esecuzione di lavori di manutenzione stradale che interferiscono con le aree in cui sono posizionati i contenitori e mancato ripristino delle piazzole e della segnaletica): sanzione amministrativa da €75 a €450;
- o articolo 22 comma 2 (mancato conferimento agli Ecocentri e alle Stazioni di conferimento dei rifiuti urbani che possono provocare problemi da un punto di vista ambientale se smaltiti in maniera indifferenziata e dei rifiuti recuperabili per i quali non esistono altre forme di raccolta differenziata previste sul territorio): sanzione amministrativa da €100 a €500;
- o articolo 26 comma 6 (divieto di abbruciamento della frazione verde): sanzione amministrativa da €25 a €155;
- o articolo 27 comma 3 (conferimento improprio della frazione organica): sanzione amministrativa da 50 a 200);
- o articolo 31 commi 1 e 2 (conferimenti impropri di rifiuti ingombranti in base alle prescrizioni del regolamento contenute nell'articolo): sanzione amministrativa da €105 a €620;
- o articolo 38 commi 1 e 2 (utilizzo di mezzi di raccolta non conformi in base alle norme sanitarie, ambientali e al Codice della Strada): sanzioni del Codice della Strada;
- o articolo 39 comma 2 (mancata o tardiva comunicazione del programma delle iniziative di manifestazioni pubbliche o altre iniziative analoghe): sanzione amministrativa da €75 a €450;
- o articolo 39 comma 3 (raccolta rifiuti in modo indifferenziato): sanzione amministrativa da €75 a €450;
- o articolo 42 comma 1 (divieto di gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone): sanzione amministrativa da €25 a €155. Se si tratta di rifiuti pericolosi o ingombranti sanzione amministrativa da €150 ad €500 fatto salvo che il fatto non rivesta carattere penale.
- o articolo 43 comma 1 (obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri): sanzione amministrativa da €25 a €155;
- o articolo 43 comma 2 (obbligo della pulizia del suolo pubblico per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea): sanzione amministrativa da €25 a €155;
- o articolo 43 commi 3, 4 e 5 (mancata osservanza dell'obbligo di pulizia dei marciapiedi): sanzione amministrativa da €25 a €155;
- o articolo 43 comma 6 (obbligo per i proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate in conformità con il regolamento edilizio, di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati): sanzione amministrativa da €75 a €450;
- o articolo 43 comma 7 (divieto di trasferimento dei rifiuti sulla pubblica via durante le operazioni di pulizia del suolo): sanzione amministrativa da €25 a €255;
- o articolo 43 comma 8 (obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta, indicati con segnaletica fissa e/o mobile, a tale scopo istituiti al

- fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici): sanzione amministrativa da €25 a €155;
- o articolo 43 comma 9 (obbligo di potatura di siepi ed alberi su spazio pubblico): sanzione amministrativa da €25 a €155;
 - o articolo 44 comma 3 (divieto di conferimento di rifiuti urbani non minuti nei contenitori portarifiuti): sanzione amministrativa da €25 a €155;
 - o articolo 44 comma 4 (obbligo ai titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti di collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza.): sanzione amministrativa da €25 a €155;
 - o articolo 45 commi 1 e 2 (divieto di gettare o collocare volantini sul suolo pubblico e sui veicoli in sosta): sanzione amministrativa da €75 a €350;
 - o articolo 45 comma 3 (obbligo agli esercenti che effettuano attività di volantinaggio in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, di collocare in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti): sanzione amministrativa da €25 a €155;
 - o articolo 46 comma 2 (conferimento improprio dei rifiuti da parte degli operatori dei mercati rionali rispetto alle modalità stabilite dal Gestore del servizio): sanzione amministrativa da €25 a €255;
 - o articolo 46 commi 3, 4 e 5 (obbligo di pulizia dell'area del mercato e di sgombero dai veicoli e da altre attrezzature usati per l'attività dei mercati): sanzione amministrativa da €50 a €300;
 - o articolo 47 comma 1 (obbligo di pulizia delle aree interessate alle manifestazioni sia durante, che al termine dell'iniziativa, conferendo negli appositi contenitori secondo le modalità stabilite e comunicate agli organizzatori dal Gestore del servizio): sanzione amministrativa da €50 a €300;
 - o articolo 48 comma 1 (obbligo per gli occupanti aree per spettacoli viaggianti di mantenere pulite le aree stesse durante l'uso e di lasciarle pulite): sanzione amministrativa da €75 a €450;
 - o articolo 49 commi 1 e 2 (obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti urbani): sanzione amministrativa da €50 a €300;
 - o articolo 49 comma 3 (obbligo di ripristino del sito da parte dei conduttori di cani): sanzione amministrativa da €50 a €300;
 - o articolo 50 comma 1 (obbligo per chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci, materiali, affissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, di provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta ed alla pulizia dell'area): sanzione amministrativa da €50 a €300;
 - o articolo 51 commi 1 e 2 (obbligo per coloro che effettuano attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati e per chi occupa aree per interventi relativi ad opere stradali ed infrastrutture di qualsiasi natura, con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico, di mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo): sanzione amministrativa da €75 a €450;
 - o articolo 37 comma 3 (mancato svuotamento dei contenitori): sanzione amministrativa da €25 a €155;
 - o articolo 52 comma 1 (obbligo di pulizia, di ripristino delle condizioni originarie, di allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi in caso di scarico abusivo su aree private, da parte del proprietario, in solido con chi ha la disponibilità del terreno): sanzione amministrativa da €75 a €450;
 - o art. 60 comma 1 (obbligo di apporre nell'atrio dello stabile l'indirizzo dell'Amministratore): sanzione da €50 ad €250;
 - o *art. 20 comma 4 (area di prossimità non autorizzata): sanzione amministrativa da €105 a €620; l'Accertatore informerà l'Ufficio Patrimonio;*
 - o *art. 20 comma 5 (cassonetti su suolo pubblico privi di autorizzazione): sanzione amministrativa da €75 a €450; l'Accertatore informerà l'Ufficio;*
 - o *art. 20 comma 6 (cassonetti su suolo pubblico fuori dalla apposita segnaletica): sanzione amministrativa da €25 a €155;*
 - o Violazione degli obblighi derivanti dal presente regolamento se non diversamente indicato nei punti precedenti: sanzione amministrativa da €25 a €500;

Articolo 63 – Modifiche al Regolamento

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente Regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.